

Servizio 6 Albi – Gestione e Vigilanza

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*“Casa della Fanciulla Istituto Boccone del Povero - Iscrizione albo regionale
SEZIONE Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza
TIPOLOGIA Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli,
sita in Sciacca (AG)”*

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28.05.1987, recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989, con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, con il quale sono stati approvati i nuovi standard strutturali ed organizzativi per Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità in emergenza, Casa di accoglienza per gestanti e donne con figli;

VISTO il D.D.G. n. 2072 del 29.11.2019, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio il Servizio “Albi - Gestione e Vigilanza” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con decorrenza dal 01.01.2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali;

VISTO il D.D.G. n. 1871 del 30.12.2020 "Approvazione atto integrativo al contratto individuale di lavoro conferito al Dott. Antonino Maggio";

VISTO il D.D.G. n. 1686 del 03.08.2001, con il quale la CASA DELLA FANCIULLA ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO è stata iscritta al n. 1474 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la Sezione Gestanti e Ragazze Madri e la tipologia Casa Accoglienza per una struttura sita in Sciacca, Via G. Cusmano, n. 1;

VISTA l'istanza presentata, acquisita in data 13.06.2019 con prot. n. 21893 del 14.06.2019, con la quale la CASA DELLA FANCIULLA ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO chiede l'iscrizione all'albo regionale per la nuova tipologia di cui al D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96;

VISTA la nota prot. n. 37684 del 05.10.2021, con quale l'Ente è stato diffidato a completare l'degagemento al nuovo standard di cui al D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risulta rispettato lo standard di cui al sopra citato provvedimento presidenziale;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota prot. n. 175040 del 07.10.2021 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento, acquisita in data 08.10.2021 con prot. n. 38349;

VISTI i pareri resi dal Comune di Sciacca con nota prot. n. 53381 del 20.10.2021 (Mod. A e Mod. B), acquisita in pari data con prot. n. 39992;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale per la nuova tipologia di cui al D.P.Reg. 31.03.2015, n. 96, revocando contestualmente il D.D.G. n. 1686 del 03.08.2001;

D E C R E T A

ART. 1 Il D.D.G. n. 1686 del 03.08.2001 è revocato. Pertanto, la **CASA DELLA FANCIULLA ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO**, con sede in Sciacca, Via G. Cusmano, n. 1, è cancellata dal n. 1474 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. n. 22/86.

ART. 2 La **CASA DELLA FANCIULLA ISTITUTO BOCCONE DEL POVERO**, con sede legale in Sciacca, Via G. Cusmano, n. 1, è iscritta al n. **5556** dell'Albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per la SEZIONE Gestanti, Ragazze Madri e Donne in Difficoltà con Disagio Sociale e/o Vittime di Violenza e la TIPOLOGIA Casa di Accoglienza per Gestanti e Donne con Figli, sita in Sciacca, Via G. Cusmano, n. 1 e per una ricettività di n. 20 unità.

ART. 3 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.Reg. del 31.03.2015, n. 96.

ART. 4 Ai sensi dell'art. 8 della l. 29.3.01, n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 5 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 7 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ai sensi della Circolare n.04 del 30.07.2021 ad inviare annualmente al Comune territorialmente competente, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale. Il Comune annualmente, entro il termine del 30 aprile, trasmetterà a questo Assessorato l'esito della revisione.

ART. 8 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insufficienti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 9 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio